



Ordinanza della SEFRI sulla formazione professionale di base

secondo il testo di riferimento del 31.08.2012 (stato 01.05.2023) → si prega di non modificare fino al termine dell'e-circuit

Vetraia AFC / Vetraio AFC

del ...

40404

Vetraia AFC / Vetraio AFC
Glasbauerin EFZ / Glasbauer EFZ
Vitrière CFC / Vitrier CFC

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI),
visto l'articolo 19 della legge del 13 dicembre 2002¹ sulla formazione professionale;
visto l'articolo 12 dell'ordinanza del 19 novembre 2003² sulla formazione
professionale (OFPr);
visto l'articolo 4a capoverso 1 dell'ordinanza del 28 settembre 2007³ sulla
protezione dei giovani lavoratori (OLL 5),
ordina:

Sezione 1: Oggetto, orientamenti e durata

Art. 1 Profilo professionale e orientamenti

¹ I vetrai con attestato federale di capacità (AFC) svolgono in particolare le attività seguenti e si contraddistinguono per le conoscenze, capacità e attitudini sotto indicate:

RS ...

- ¹ RS **412.10**
- ² RS **412.101**
- ³ RS **822.115**

- a. sono specializzati nella progettazione, nella fabbricazione, nel montaggio, nella manutenzione e nella riparazione di svariati elementi vetrari;
- b. grazie a un metodo di lavoro mirato ed efficiente sotto il profilo delle risorse, garantiscono che gli elementi vetrari vengano realizzati in maniera conforme alle esigenze dei clienti e nei tempi previsti;
- c. soddisfano i requisiti funzionali ed estetici e applicano gli standard e le direttive pertinenti;
- d. hanno una solida conoscenza tecnica dei diversi tipi di vetro, dei materiali da costruzione e dei processi di lavorazione e possiedono una spiccata abilità manuale;
- e. coordinano il lavoro in cantiere con i clienti, gli architetti e le altre maestranze;
- f. si distinguono per la comprensione tecnica, l'autonomia e l'accuratezza del lavoro;
- g. nei processi di lavoro applicano le norme in materia di sicurezza sul lavoro, protezione della salute e dell'ambiente.

² La professione di vetraio AFC prevede gli orientamenti seguenti:

- a. produzione;
- b. montaggio.

³ L'orientamento è riportato nel contratto di tirocinio.

Art. 2 Durata e inizio

¹ La formazione professionale di base dura tre anni.

² Ai titolari del certificato federale di formazione pratica di aiuto vetraio CFP è convalidato un anno della formazione professionale di base.

³ L'inizio della formazione professionale di base segue il calendario della relativa scuola professionale.

Sezione 2: Obiettivi ed esigenze

Art. 3 Principi

¹ Gli obiettivi e le esigenze della formazione professionale di base sono espressi sotto forma di competenze operative raggruppate nei relativi campi.

² Tutti i luoghi di formazione collaborano allo sviluppo delle competenze operative. Essi coordinano i contenuti della formazione e delle procedure di qualificazione.

Art. 4 Competenze operative

¹ La formazione prevede, nei campi di competenze operative sotto indicati, le competenze operative seguenti:

- a. pianificazione e organizzazione dei lavori:
 - 1. rilevare le misure per gli elementi vetrari,
 - 2. disegnare gli elementi vetrari,
 - 3. redigere liste dei materiali per gli elementi vetrari,
 - 4. pianificare le procedure di lavoro per la costruzione in vetro,
 - 5. redigere rapporti sui lavori di costruzione in vetro;
- b. fabbricazione di elementi vetrari:
 - 1. allestire e mettere in sicurezza la postazione per i lavori di costruzione in vetro,
 - 2. tagliare il vetro,
 - 3. lavorare il vetro e altri materiali da costruzione per realizzare componenti,
 - 4. rifinire le superfici in vetro,
 - 5. prefabbricare gli elementi vetrari per il montaggio,
 - 6. effettuare la manutenzione delle attrezzature, delle macchine e degli utensili per la costruzione in vetro;
- c. montaggio di elementi vetrari:
 - 1. trasportare gli elementi vetrari prefabbricati e i materiali per il montaggio in cantiere,
 - 2. assemblare e montare gli elementi vetrari;
- d. manutenzione e riparazione di elementi vetrari:
 - 1. effettuare la manutenzione degli elementi vetrari,
 - 2. valutare i danni agli elementi vetrari e proporre misure di riparazione,
 - 3. riparare gli elementi vetrari;
- e. gestione del vetro e di altri materiali:
 - 1. redigere ordinativi per vetro, materiali da costruzione e materiali di montaggio,
 - 2. controllare il vetro, i materiali da costruzione e i materiali di montaggio al momento della consegna e stocarli,
 - 3. mantenere in buono stato il magazzino del vetro e dei materiali.

² Nei campi di competenze operative di cui al capoverso 1 le competenze operative sono obbligatorie per tutte le persone in formazione. Nell'azienda di tirocinio e nei corsi interaziendali lo sviluppo delle competenze operative si basa sugli obiettivi di valutazione fissati nel piano di formazione e varia a seconda dell'orientamento.

Sezione 3:
Sicurezza sul lavoro, protezione della salute, protezione dell’ambiente e sviluppo sostenibile

Art. 5

¹ All’inizio e durante la formazione gli operatori forniscono e spiegano alle persone in formazione le prescrizioni e le raccomandazioni relative alla sicurezza sul lavoro, alla protezione della salute e alla protezione dell’ambiente, in particolare quelle relative alla comunicazione dei pericoli e della sicurezza in questi tre ambiti.

² Dette prescrizioni e raccomandazioni sono fornite in tutti i luoghi di formazione e considerate nelle procedure di qualificazione.

³ Gli aspetti specifici della professione inerenti allo sviluppo sostenibile sono trasmessi in tutti i luoghi di formazione.

⁴ In deroga all’articolo 4 capoverso 1 OLL 5 e secondo le prescrizioni dell’articolo 4a capoverso 1 OLL 5 è ammesso l’impiego di persone in formazione in conformità con il loro stato di formazione per le attività elencate nell’allegato 2 del piano di formazione.

⁵ L’impiego di cui al capoverso 4 presuppone che le persone in formazione siano formate, istruite e sorvegliate in maniera adeguata al più elevato pericolo; tali precauzioni particolari sono fissate nell’allegato 2 del piano di formazione sotto forma di misure di accompagnamento riguardanti la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute.

Sezione 4:
Durata della formazione in ciascun luogo di formazione e lingua d’insegnamento

Art. 6 Formazione professionale pratica

La formazione professionale pratica in azienda comprende in media quattro giornate alla settimana per tutta la durata della formazione professionale di base.

Art. 7 Scuola professionale

¹ L’insegnamento obbligatorio presso la scuola professionale comprende 1080 lezioni. Tali lezioni sono suddivise secondo la tabella seguente:

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
a. Conoscenze professionali				
– Pianificazione e organizzazione dei lavori	40	40	40	120

Insegnamento	1° anno	2° anno	3° anno	Totale
– Fabbricazione di elementi vetrari Gestione del vetro e di altri materiali	80	80	80	240
– Montaggio di elementi vetrari Manutenzione e riparazione di elementi vetrari	80	80	80	240
Totale conoscenze professionali	200	200	200	600
b. Cultura generale	120	120	120	360
c. Educazione fisica	40	40	40	120
Totale delle lezioni	360	360	360	1080

² D'intesa con le autorità cantonali e le organizzazioni del mondo del lavoro competenti sono ammessi spostamenti minimi di lezioni da un anno di formazione all'altro in un campo di competenze operative. Deve essere comunque garantito il raggiungimento degli obiettivi di formazione prestabiliti.

³ Per gli insegnamenti di cultura generale fa stato l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025⁴ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

⁴ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale nella variante standard del luogo in cui si trova la scuola professionale. Oltre a questa lingua, i Cantoni possono autorizzare altre lingue d'insegnamento.

⁵ È raccomandato l'insegnamento bilingue, vale a dire nella lingua nazionale del luogo in cui si trova la scuola e in un'altra lingua nazionale o in inglese.

Art. 8 Corsi interaziendali

¹ I corsi interaziendali comprendono 27 giornate di otto ore.

² Le giornate e i contenuti sono ripartiti in otto corsi come segue:

Anno	Corsi	Nomi dei corsi e campi di competenze operative	Orientamento	
			Fabbricazione	Montaggio
			Num. giorni	Num. giorni
1	1	<i>Lavorazione del vetro: introduzione</i> a. Pianificazione e organizzazione dei lavori b. Fabbricazione di elementi vetrari c. Gestione del vetro e di altri materiali	4	4
1	2	<i>Lavorazione del vetro: approfondimento 1</i> a. Pianificazione e organizzazione dei lavori b. Fabbricazione di elementi vetrari c. Gestione del vetro e di altri materiali	4	4
1	3	<i>Lavorazione del vetro: approfondimento 2</i> a. Pianificazione e organizzazione dei lavori b. Fabbricazione di elementi vetrari c. Montaggio di elementi vetrari	4	4
2	4a	<i>Taglio del vetro: approfondimento</i> a. Pianificazione e organizzazione dei lavori b. Fabbricazione di elementi vetrari c. Montaggio di elementi vetrari	4	
2	4b	<i>Montaggio di elementi vetrari</i> a. Pianificazione e organizzazione dei lavori b. Fabbricazione di elementi vetrari c. Montaggio di elementi vetrari		4
2	5	<i>Manipolazione del vetro</i> b. Fabbricazione di elementi vetrari c. Montaggio di elementi vetrari e. Gestione del vetro e di altri materiali	1	1
2	6	<i>Lavorazione del metallo, del legno e di altri materiali e introduzione alle attività di manutenzione e riparazione</i> b. Fabbricazione di elementi vetrari c. Montaggio di elementi vetrari d. Manutenzione e riparazione di elementi vetrari	4	4

Anno	Corsi	Nomi dei corsi e campi di competenze operative	Orientamento	
			Fabbricazione	Montaggio
			Num. giorni	Num. giorni
3	7a	<i>Lavorazione con macchine CNC</i> a. Pianificazione e organizzazione dei lavori b. Fabbricazione di elementi vetrari	4	
3	7b	<i>Montaggio e manutenzione: approfondimento</i> a. Pianificazione e organizzazione dei lavori c. Montaggio di elementi vetrari d. Manutenzione e riparazione di elementi vetrari		4
3	8	<i>Realizzazione di elementi vetrari</i> a. Pianificazione e organizzazione dei lavori b. Fabbricazione di elementi vetrari c. Montaggio di elementi vetrari d. Manutenzione e riparazione di elementi vetrari	2	2
Totale			27	27

³ Nell'ultimo semestre della formazione professionale di base non si possono svolgere corsi interaziendali.

Sezione 5: Piano di formazione

Art. 9

¹ All'entrata in vigore della presente ordinanza è disponibile un piano di formazione⁵ della competente organizzazione del mondo del lavoro.

² Il piano di formazione:

- a. contiene il profilo di qualificazione, che comprende:
 1. il profilo professionale,
 2. la tabella delle competenze operative e dei relativi campi,
 3. il livello richiesto per la professione;

⁵ Il piano del [data] è disponibile sul sito SEFRI nell'elenco delle professioni: www.bvz.admin.ch > Professioni A–Z.

- b. precisa i contenuti della formazione di base e le disposizioni relative alla sicurezza sul lavoro e alla protezione della salute e dell'ambiente;
- c. determina quali competenze operative sono trasmesse e apprese in ciascun luogo di formazione.

³ Al piano di formazione è allegato l'elenco degli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, con indicazione dell'ente presso cui possono essere ottenuti.

Sezione 6:

Requisiti per i formatori e numero massimo di persone in formazione in azienda

Art. 10 Requisiti professionali richiesti ai formatori

Il formatore soddisfa i requisiti professionali se possiede una delle qualifiche seguenti:

- a. attestato federale di capacità di vetraio AFC e almeno due anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- b. attestato federale di capacità di una professione affine con le necessarie conoscenze professionali nel campo di attività del vetraio AFC e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- c. titolo della formazione professionale superiore in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento;
- d. diploma di scuola universitaria in ambito pertinente e almeno tre anni di esperienza professionale nel campo d'insegnamento.

Art. 11 Numero massimo di persone in formazione in azienda

¹ Nelle aziende che impiegano un formatore al 100 per cento o due formatori ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione.

² Per ogni altro specialista impiegato al 100 per cento o per ogni due specialisti in più impiegati ciascuno almeno al 60 per cento può svolgere il tirocinio una persona in formazione in più.

³ È considerato specialista il titolare di un attestato federale di capacità o di una qualifica equivalente nel campo della persona in formazione.

⁴ Nelle aziende che possono impiegare soltanto una persona in formazione una seconda persona può iniziare il tirocinio quando la prima inizia l'ultimo anno della formazione professionale di base.

⁵ In casi particolari l'autorità cantonale può autorizzare un numero maggiore di persone in formazione nelle aziende che da più anni svolgono la loro funzione di formazione con risultati particolarmente positivi.

Sezione 7:

Documentazione dell'apprendimento, rapporto di formazione e documentazione delle prestazioni

Art. 12 Documentazione dell'apprendimento

¹ Nel corso della formazione professionale pratica la persona in formazione tiene una documentazione dell'apprendimento in cui annota regolarmente i principali lavori eseguiti in relazione alle competenze operative da acquisire.

² Almeno una volta al semestre il formatore controlla e firma la documentazione dell'apprendimento e la discute con la persona in formazione.

Art. 13 Rapporto di formazione

¹ Alla fine di ogni semestre, il formatore rileva in un rapporto il livello raggiunto dalla persona in formazione. A tal fine si basa sulle prestazioni nella formazione professionale pratica e sui resoconti delle prestazioni nella scuola professionale e nei corsi interaziendali. Discute il rapporto con la persona in formazione.

² Se necessario, il formatore e la persona in formazione concordano misure per il raggiungimento degli obiettivi di formazione e fissano apposite scadenze. Le decisioni prese e le misure concordate sono annotate per iscritto.

³ Dopo la scadenza prefissata il formatore verifica l'efficacia delle misure concordate e ne riporta l'esito nel successivo rapporto di formazione.

⁴ Se nonostante le misure concordate gli obiettivi non sono raggiunti o se è a rischio il buon esito della formazione, il formatore lo comunica per iscritto alle parti contraenti e all'autorità cantonale.

Art. 14 Documentazione delle prestazioni nella scuola professionale

La scuola professionale documenta le prestazioni della persona in formazione nei campi di competenze operative in cui è svolto l'insegnamento e nella cultura generale e le consegna una pagella alla fine di ogni semestre.

Art. 15 Documentazione delle prestazioni nei corsi interaziendali

¹ Gli operatori dei corsi interaziendali documentano le prestazioni delle persone in formazione mediante controlli delle competenze per i corsi 1, 3, 6 nonché 4a, 7a oppure 4b, 7b.

² I controlli delle competenze sono espressi in note. Queste confluiscono nel calcolo della nota dei luoghi di formazione.

Sezione 8: Procedure di qualificazione

Art. 16 Ammissione

È ammesso alle procedure di qualificazione chi ha concluso la formazione professionale di base:

- a. secondo le disposizioni della presente ordinanza;
- b. in un istituto di formazione riconosciuto dal Cantone; o
- c. al di fuori di un ciclo di formazione regolamentato, se la persona adempie le condizioni seguenti:
 - 1. ha maturato l’esperienza professionale di cui all’articolo 32 OFPr,
 - 2. ha svolto almeno tre anni di tale esperienza nel campo del vetraio AFC, e
 - 3. rende verosimile il possesso dei requisiti per la procedura di qualificazione.

Art. 17 Oggetto

Nelle procedure di qualificazione occorre dimostrare di aver acquisito le competenze operative di cui all’articolo 4.

Art. 18 Durata e svolgimento della procedura di qualificazione con esame finale

¹ Nella procedura di qualificazione con esame finale sono esaminate, nel modo sotto indicato, le competenze operative nei campi di qualificazione seguenti:

- a. «lavoro pratico», sotto forma di lavoro pratico prestabilito della durata di 20 ore; vale quanto segue:
 - 1. l’esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
 - 2. la persona in formazione deve dimostrare di essere in grado di svolgere le attività richieste in modo professionalmente corretto e adeguato alle necessità e alla situazione,
 - 3. è ammessa la consultazione della documentazione dell’apprendimento e dei corsi interaziendali,
 - 4. il campo di qualificazione comprende i campi di competenze operative e le competenze operative sottoelencati nonché il colloquio professionale della durata di 30 minuti con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative / Competenze operative	Ponderazione
1	a: Pianificazione e organizzazione dei lavori	20 %

Voce	Campi di competenze operative / Competenze operative	Ponderazione
2	b1: Allestire e mettere in sicurezza la postazione per i lavori di costruzione in vetro b2: Tagliare il vetro b5: Prefabbricare gli elementi vetrari per il montaggio b6: Effettuare la manutenzione delle attrezzature, delle macchine e degli utensili per la costruzione in vetro	20 %
3	Orientamento fabbricazione: b3: Lavorare il vetro e altri materiali da costruzione per realizzare componenti b4: Rifinire le superfici in vetro Orientamento montaggio: c: Montaggio di elementi vetrari	40 %
4	Colloquio professionale	20 %

b. «conoscenze professionali», della durata di tre ore; vale quanto segue:

1. l'esame per questo campo di qualificazione ha luogo verso la fine della formazione professionale di base,
2. il campo di qualificazione è valutato con un esame scritto e comprende i campi di competenze operative sottoelencati con le ponderazioni seguenti:

Voce	Campi di competenze operative	Ponderazione
1	Pianificazione e organizzazione dei lavori	20 %
2	Fabbricazione di elementi vetrari	20 %
3	Montaggio di elementi vetrari	20 %
4	Manutenzione e riparazione di elementi vetrari	20 %
5	Gestione del vetro e di altri materiali	20 %

c. «cultura generale»: a questo campo di qualificazione si applica l'ordinanza della SEFRI del 9 aprile 2025⁶ sulle prescrizioni minime in materia di cultura generale nella formazione professionale di base.

² Per ogni campo di qualificazione la valutazione è effettuata da almeno due periti d'esame.

Art. 19 Superamento della procedura di qualificazione, calcolo e ponderazione delle note

¹ La procedura di qualificazione con esame finale è superata se:

- a. per il campo di qualificazione «lavoro pratico» è attribuito almeno il 4; e

⁶ RS 412.101.241

- b. la nota complessiva raggiunge almeno il 4.

² La nota complessiva è data dalla media, arrotondata a un decimale, della somma delle note ponderate dei singoli campi di qualificazione dell'esame finale e della nota ponderata dei luoghi di formazione; vale la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 40 per cento;
- b. conoscenze professionali: 20 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento;
- d. nota dei luoghi di formazione: 20 per cento.

³ Per nota dei luoghi di formazione si intende la media arrotondata a un decimale della somma delle note sottoelencate con la ponderazione seguente:

- a. nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali: 50 per cento;
- b. nota relativa ai corsi interaziendali: 50 per cento.

⁴ Per nota relativa all'insegnamento delle conoscenze professionali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle sei note delle pagelle semestrali.

⁵ Per nota relativa ai corsi interaziendali si intende la media arrotondata al punto o al mezzo punto della somma delle cinque note conseguite nei controlli delle competenze.

⁶ Se il candidato è stato ammesso alla procedura di qualificazione con esame finale in base all'articolo 16 lettera c in combinato disposto con l'articolo 32 OFPr viene meno la nota dei luoghi di formazione; in questo caso, per il calcolo della nota complessiva valgono le note sottoelencate con la seguente ponderazione:

- a. lavoro pratico: 50 per cento;
- b. conoscenze professionali: 30 per cento;
- c. cultura generale: 20 per cento.

Art. 20 Ripetizioni

¹ La ripetizione della procedura di qualificazione è disciplinata dall'articolo 33 OFPr.

² Qualora si debba ripetere un campo di qualificazione, esso va ripetuto interamente.

³ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente l'insegnamento delle conoscenze professionali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono almeno due semestri di insegnamento delle conoscenze professionali, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

⁴ Qualora si ripeta l'esame finale senza frequentare nuovamente i corsi interaziendali, resta valida la nota conseguita in precedenza. Se si ripetono gli ultimi due corsi interaziendali valutati, per il calcolo della nota dei luoghi di formazione fanno stato soltanto le nuove note.

Sezione 9: Attestazioni e titolo

Art. 21

¹ Chi ha superato la procedura di qualificazione consegue l'attestato federale di capacità (AFC).

² L'attestato federale di capacità conferisce il diritto di avvalersi del titolo legalmente protetto di «vetraia AFC» / «vetraio AFC».

³ Se l'attestato federale di capacità è stato conseguito mediante procedura di qualificazione con esame finale, nel certificato delle note sono riportate:

- a. la nota complessiva;
- b. le note di ogni campo di qualificazione dell'esame finale e, fatto salvo l'articolo 19 capoverso 6, la nota dei luoghi di formazione.

Sezione 10: Sviluppo della qualità e organizzazione

Art. 22 Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei vetrai AFC

¹ La Commissione svizzera per lo sviluppo professionale e la qualità della formazione dei vetrai AFC è composta da:

- a. 3–5 rappresentanti dell'Associazione svizzera del vetro piano (ASVP);
- b. almeno un rappresentante delle scuole professionali;
- c. almeno un rappresentante della Confederazione e almeno uno dei Cantoni.

² Per la composizione della Commissione vale inoltre quanto segue:

- a. si cerca di raggiungere una rappresentanza paritetica di entrambi i sessi;
- b. le regioni linguistiche sono equamente rappresentate;
- c. sono rappresentati tutti gli orientamenti.

³ La Commissione si autocostruisce.

⁴ Essa svolge in particolare i compiti seguenti:

- a. verifica almeno ogni cinque anni la presente ordinanza e il piano di formazione in relazione agli sviluppi economici, tecnologici, ecologici e didattici; nella verifica tiene conto di eventuali nuovi aspetti organizzativi della formazione professionale di base;
- b. se osserva sviluppi che richiedono una modifica della presente ordinanza, chiede alla competente organizzazione del mondo del lavoro di proporre alla SEFRI la corrispondente modifica;

- c. se osserva sviluppi che richiedono una modifica del piano di formazione, presenta alla competente organizzazione del mondo del lavoro una proposta di adeguamento del piano di formazione;
- d. esprime un parere riguardo agli strumenti volti a garantire e attuare la formazione professionale di base nonché a promuoverne la qualità, in particolare sulle disposizioni esecutive per la procedura di qualificazione con esame finale.

Art. 23 Organizzazione e responsabili dei corsi interaziendali

¹ È responsabile dei corsi interaziendali l'ASVP.

² In collaborazione con le organizzazioni del mondo del lavoro competenti, i Cantoni possono delegare a un altro ente responsabile lo svolgimento dei corsi interaziendali, in particolare se non sono più garantiti la qualità o lo svolgimento degli stessi.

³ I Cantoni disciplinano con l'ente responsabile l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi interaziendali.

⁴ Le autorità cantonali competenti hanno il diritto di accedere ai corsi in qualsiasi momento.

Sezione 11: Disposizioni finali

Art. 24 Abrogazione di un altro atto normativo

L'ordinanza della SEFRI del 18 agosto 2011⁷ sulla formazione professionale di base Vetraia/Vetraio con attestato federale di capacità (AFC) è abrogata.

Art. 25 Disposizioni transitorie e prima applicazione di singole disposizioni

¹ Le disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo (art. 16–21) si applicano dal 1° gennaio 2030.

² Le persone che hanno iniziato la formazione di vetraio AFC prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza la portano a termine in base al diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2032.

³ Le persone che, dopo l'entrata in vigore della presente ordinanza, iniziano una formazione abbreviata che si conclude anteriormente alla prima applicazione delle disposizioni concernenti le procedure di qualificazione, le attestazioni e il titolo di cui al capoverso 1, la svolgono e la portano a termine secondo il diritto anteriore, al massimo però entro il 31 dicembre 2032.

⁴ I candidati che hanno portato a termine la procedura di qualificazione con esame finale per vetraio AFC in base al diritto anteriore e che la ripetono entro il 31 dicembre 2032 sono valutati in base al diritto anteriore.

⁷ RU 2011 4915; 2017 7331; 2024 156

Art. 26 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027.

[Data]

Segreteria di Stato per la formazione, la
ricerca e l'innovazione:

Martina Hirayama
Segretaria di Stato